

**DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2013
621/2013/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI AI
PRODUTTORI CIP 6/92 DALL'OBBLIGO DI ACQUISTO DEI CERTIFICATI VERDI PER
L'ANNO 2012 E SEGUENTI**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02;
- la deliberazione dell'Autorità 5 febbraio 2004, n. 8/04 (di seguito: deliberazione 8/04), e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2005, n. 101/05 (di seguito: deliberazione 101/05), e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2006, n. 113/06 (di seguito: deliberazione 113/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 317/06;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/elt 30/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 30/09);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2010, ARG/elt 35/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 35/10);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2011, ARG/elt 102/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 102/11);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 81/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 81/2012/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2013, 216/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 216/2013/R/eel);
- la lettera del 20 novembre 2007, prot. Autorità n. RM/M07/5520, con cui l’Autorità ha chiesto al Consiglio di Stato, tra l’altro, un parere sul riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall’applicazione della direttiva 2003/87/CE;
- il parere n. 4390/2007 rilasciato dalla sezione terza del Consiglio di Stato in data 27 maggio 2008;
- la nota del 22 settembre 2006, pubblicata sul sito internet dell’Autorità nell’ambito dei comunicati e chiarimenti alla deliberazione 113/06 (di seguito: nota del 22 settembre 2006);
- il documento per la consultazione 31 ottobre 2013, 487/2013/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 487/2013/R/eel) e le osservazioni pervenute.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 113/06, l’Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall’adempimento all’obbligo previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 79/99 (di seguito: l’obbligo);
- il punto 1 della deliberazione 113/06 ha previsto che, ai fini dell’applicazione del medesimo provvedimento, vengano applicati i criteri già adottati con le deliberazioni 8/04 e 101/05; e che, pertanto, il valore V_m riconosciuto per ogni certificato verde sia pari a:

$$V_m = Q_{GSE} \cdot P_{GSE} + Q_{IAFR} \cdot P_{IAFR}$$

dove:

- a) Q_{GSE} è la quota di certificati verdi nella titolarità del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE);
 - b) P_{GSE} è il prezzo medio di negoziazione dei certificati verdi nella titolarità dei produttori da impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR);
 - c) Q_{IAFR} è la quota di certificati verdi relativi alla produzione di impianti qualificati dal GSE come impianti IAFR;
 - d) P_{IAFR} è il prezzo medio che remunera adeguatamente i costi sostenuti per la realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita di energia al mercato, tenendo conto della ripartizione percentuale delle diverse tipologie di impianti IAFR.
- in aderenza ai criteri richiamati al precedente alinea, l’Autorità ha calcolato il valore V_m riconosciuto per ogni certificato verde, aggiornando, anno per anno e a parità di formula, le modalità di quantificazione dei termini presenti nella formula medesima, e ha conseguentemente quantificato, per ogni società istante ed avente diritto, gli oneri complessivamente riconosciuti per gli obblighi degli anni fino al 2011; in particolare:
 - per l’obbligo degli anni 2003 e 2004, il valore V_m è stato definito con la nota del 22 settembre 2006, mentre il riconoscimento degli oneri per ogni società è stato effettuato con lettere dedicate;
 - per l’obbligo degli anni 2005, 2006 e 2007 il valore V_m è stato definito dall’Autorità con la deliberazione ARG/elt 30/09, mentre il riconoscimento degli oneri per ogni società è stato effettuato con lettere dedicate;

- per l'obbligo dell'anno 2008 il valore V_m è stato definito dall'Autorità con la deliberazione ARG/elt 35/10, mentre il riconoscimento degli oneri per ogni società è stato effettuato con lettere dedicate;
- per l'obbligo dell'anno 2009 il valore V_m e il riconoscimento degli oneri per ogni società è stato definito dall'Autorità con la deliberazione ARG/elt 102/11;
- per l'obbligo dell'anno 2010 il valore V_m e il riconoscimento degli oneri per ogni società è stato definito dall'Autorità con la deliberazione 81/2012/R/eel;
- per l'obbligo dell'anno 2011 il valore V_m e il riconoscimento degli oneri per ogni società è stato definito dall'Autorità con la deliberazione 216/2013/R/eel;
- con la deliberazione ARG/elt 102/11, l'Autorità ha previsto che, ai fini della quantificazione del valore V_m per l'obbligo degli anni successivi al 2009, applicando la medesima formula richiamata dalla deliberazione 113/06:
 - a) i termini Q_{GSE} e Q_{IAFR} siano ricalcolati per ogni anno sulla base dei dati resi disponibili dal GSE;
 - b) il termine P_{GSE} sia pari alla media dei prezzi medi al netto dell'IVA, registrati in ciascuna sessione di negoziazione presso la sede del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME), ponderata per le quantità, espresse in MWh, dei certificati verdi scambiati in ogni sessione del periodo compreso tra l'1 aprile dell'anno a cui l'obbligo è riferito e il 31 marzo dell'anno successivo;
 - c) il termine P_{IAFR} sia ricalcolato:
 - aggiornando, ogni anno, la quantità di energia elettrica incentivata con i certificati verdi e il prezzo medio di vendita dell'energia elettrica sul mercato;
 - mantenendo costanti gli impianti di riferimento per il calcolo del costo medio di produzione, il valore del *Weighted Average Cost of Capital* (WACC) e il costo del capitale annuo equivalente e il valore residuo;
 - aggiornando i costi di gestione (costi di combustibile e costi operativi annui) applicando, su base annuale, ai valori in vigore nell'anno solare precedente, il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
- con la deliberazione ARG/elt 102/11, l'Autorità ha altresì previsto di procedere ad una ridefinizione complessiva dei costi medi di produzione (necessari per la quantificazione del termine P_{IAFR}) solo qualora il progresso tecnologico determini variazioni significative di tali costi e previa apposita consultazione;
- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 317/06, la Direzione Mercati dell'Autorità, nel corso del 2013, ha commissionato al Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, uno studio finalizzato all'aggiornamento dei costi medi di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili;
- tale studio (di seguito: Rapporto 2013 del Politecnico) è stato reso disponibile dal Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano in data 31 luglio 2013;
- il Rapporto 2013 del Politecnico è stato utilizzato al fine di aggiornare, previa consultazione, i provvedimenti dell'Autorità che si basano sull'analisi di tali costi;
- con il documento per la consultazione 487/2013/R/eel, l'Autorità ha presentato i propri orientamenti in materia di applicazione della deliberazione 113/06 per l'obbligo dell'anno 2012 (riferito alle produzioni di energia elettrica dell'anno 2011) e seguenti, fermo restando quanto previsto dalla deliberazione 113/06; e che, pertanto, non è stato posto in consultazione il contenuto della deliberazione 113/06 né la formula per il calcolo del valore V_m riconosciuto per ogni certificato verde ma

- solo le modalità di quantificazione dei termini presenti nella formula, con particolare riferimento al termine P_{IAFR} ;
- per le finalità di cui al precedente alinea, con il documento per la consultazione 487/2013/R/eel, l'Autorità ha sostanzialmente confermato i criteri già precedentemente adottati con la deliberazione ARG/elt 102/11, aggiornando, ai fini del calcolo del termine P_{IAFR} :
 - i costi medi di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, a partire dai dati contenuti nel Rapporto 2013 del Politecnico (riportato in Allegato A al medesimo documento per la consultazione);
 - il tasso di attualizzazione pari al WACC che caratterizza gli investimenti nelle fonti rinnovabili da utilizzare al fine di calcolare il costo medio attualizzato di produzione (LCOE) a partire dai dati contenuti nel Rapporto 2013 del Politecnico definiti in assenza della remunerazione del capitale di rischio e nell'ipotesi che il tasso di attualizzazione sia pari al costo del capitale preso a prestito;
 - nelle osservazioni al documento per la consultazione 487/2013/R/eel, i soggetti interessati hanno evidenziato, tra l'altro, l'opportunità di:
 - a) rivedere la formula originaria ai fini del calcolo del valore V_m riconosciuto per ogni certificato verde, ritenendola scarsamente rappresentativa;
 - b) rivedere alcune ipotesi adottate nel Rapporto 2013 del Politecnico ai fini della determinazione del costo medio di produzione dell'energia elettrica dalle singole fonti rinnovabili. Al riguardo, alcuni soggetti interessati ritengono che:
 - i costi di produzione e di esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili appaiono in generale sottostimati a causa della mancanza o sottostima delle *royalties* dovute ai Comuni, dei canoni da versare, degli oneri fiscali, dell'ICI e dell'IMU, nonché dei costi di ripristino del sito alla conclusione della vita utile dell'impianto;
 - le ore equivalenti assunte per alcune tipologie impiantistiche (soprattutto impianti idroelettrici ed eolici) appaiono superiori rispetto alla media degli impianti italiani;
 - occorrerebbe tenere conto dell'inflazione nella formula per il calcolo del costo medio attualizzato di produzione (LCOE);
 - c) rivedere alcune scelte indicate dall'Autorità al fine di definire il valore del WACC, proponendo in particolare:
 - un β *unlevered* più elevato rispetto a quello già utilizzato nella deliberazione ARG/elt 102/11 poiché il settore delle fonti rinnovabili è diventato più rischioso negli ultimi anni;
 - un *Debt Risk Premium* (DRP) pari a 1,1% poiché il settore delle fonti rinnovabili è diventato più rischioso dovendosi confrontare sia con un mercato da cui deriva il prezzo dell'energia elettrica, sia con un mercato dei certificati verdi e poiché è attraversato da un rinnovamento normativo che ne rende incerta la profittabilità futura comportando un aumento degli spread richiesti dai finanziatori;
 - sono attualmente pendenti alcuni contenziosi avverso le qualifiche di cogenerazione ad alto rendimento rilasciate dal GSE in relazione alle produzioni dell'anno 2011, dai quali potrebbe derivare una riduzione dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi e, conseguentemente, una revisione degli oneri riconosciuti ai sensi della deliberazione 113/06.

RITENUTO OPPORTUNO:

- non rivedere la formula originaria ai fini del calcolo del valore V_m riconosciuto per ogni certificato verde, tenuto conto che tale revisione non era oggetto di consultazione;
- non rivedere le ipotesi adottate nel Rapporto 2013 del Politecnico ai fini della determinazione del costo medio di produzione dell'energia elettrica dalle singole fonti rinnovabili; ciò perché:
 - come evidenziato nel rapporto stesso, i dati impiegati nelle analisi sono stati ottenuti da una dettagliata indagine della letteratura internazionale e nazionale esistente, per il tramite di interviste a tecnici con consolidata esperienza e, quando possibile, verificati con interviste a gestori di impianti;
 - vista la rilevante variabilità dei costi di produzione dalle fonti rinnovabili, è necessario riferirsi a condizioni medie rappresentative dell'insieme degli impianti e, pertanto, appare ragionevole basarsi su un rapporto presentato da un soggetto indipendente;
 - per le finalità del presente provvedimento, non è rilevante il costo medio per fonte o tecnologia ma un costo medio complessivo rappresentativo per la produzione di energia elettrica da tutte le fonti rinnovabili, il che rende poco opportuno introdurre un livello di dettaglio particolarmente elevato nell'analisi dei costi di produzione da singoli impianti;
 - l'adeguamento dei costi di gestione e di combustibile (ove presenti) sulla base dell'inflazione viene già effettuato con cadenza annuale in sede di riconoscimento degli oneri derivanti dall'acquisto dei certificati verdi;
- in relazione alla definizione del valore del WACC:
 - non accogliere la proposta di utilizzare un β (e, quindi, un $\beta_{unlevered}$) più alto di quello utilizzato nella deliberazione ARG/elt 102/11, in quanto non vi sono elementi sufficienti ad attestare che il settore delle rinnovabili è attualmente più rischioso rispetto all'anno 2011;
 - non accogliere la proposta di utilizzare un *Debt Risk Premium* (DRP) pari a 1,1% poiché tale valore non appare coerente con le considerazioni presentate in materia dall'Autorità nei più recenti provvedimenti recanti criteri per la determinazione delle tariffe;
- confermare le ipotesi, ulteriori rispetto a quelle sopra richiamate, presentate nel documento per la consultazione 487/2013/R/eel ai fini della determinazione del valore V_m unitario riconosciuto per ogni certificato verde, aggiornando il termine R_f sulla base dei dati più recenti disponibili;
- determinare, pertanto, il valore V_m unitario riconosciuto per ogni certificato verde relativamente all'obbligo dell'anno 2012 pari a 44,14 €/MWh, secondo quanto indicato nell'Allegato A alla presente deliberazione;
- quantificare gli oneri da riconoscere, per l'anno in esame e per ogni soggetto che ha presentato istanza ai sensi del punto 2 della deliberazione 113/06, tenendo conto delle risultanze delle verifiche effettuate; e che, a tal fine, occorre:
 - 1) determinare la quantità di energia elettrica assoggettata all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99, al lordo della franchigia pari a 100 GWh e ritirata dal GSE nell'ambito di convenzioni di cessione destinata,

- come comunicata dai soggetti responsabili degli impianti di produzione con riferimento all'anno x;
- 2) determinare il numero di certificati verdi ammessi al riconoscimento degli oneri ai sensi della deliberazione 113/06, fissato pari al prodotto tra:
 - i. il numero dei certificati verdi complessivamente necessari al soddisfacimento dell'obbligo nell'anno $x+1$ come reso disponibile dal GSE e
 - ii. il rapporto tra la quantità di energia elettrica soggetta all'obbligo al lordo della franchigia e ritirata dal GSE nell'anno x nell'ambito di convenzioni di cessione destinata e la quantità di energia elettrica, prodotta e/o importata nell'anno x , complessivamente soggetta all'obbligo per il medesimo produttore al lordo della franchigia, come comunicate dai soggetti responsabili degli impianti di produzione;
 - 3) quantificare gli oneri da riconoscere, pari, ogni anno, al prodotto tra il numero di certificati verdi di cui al precedente punto 2) e il valore V_m riconosciuto per ogni certificato verde;
- dare comunicazione della predetta quantificazione alla Cassa conguaglio per il settore elettrico affinché riconosca detti oneri a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 47, comma 47.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto, come già previsto dal punto 4 della deliberazione 113/06;
 - prevedere che, qualora in esito ai contenziosi in corso dovesse ridursi l'obbligo in capo ad una delle società ammesse ai riconoscimenti di cui al presente provvedimento, il GSE ne dia tempestiva informazione all'Autorità ai fini del conseguente aggiornamento degli oneri riconosciuti ai sensi del presente provvedimento;
 - prevedere che, ai fini della quantificazione del valore V_m per l'obbligo degli anni successivi al 2012, applicando la medesima formula richiamata dalla deliberazione 113/06:
 - a) i termini Q_{GSE} e Q_{IAFR} siano ricalcolati per ogni anno sulla base dei dati resi disponibili dal GSE;
 - b) il termine P_{GSE} sia pari alla media dei prezzi medi al netto dell'IVA, registrati in ciascuna sessione di negoziazione presso la sede del GME, ponderata per le quantità, espresse in MWh, dei certificati verdi scambiati in ogni sessione del periodo compreso tra l'1 aprile dell'anno a cui l'obbligo è riferito e il 31 marzo dell'anno successivo;
 - c) il termine P_{IAFR} sia ricalcolato sulla base dei medesimi criteri riportati nell'Allegato A:
 - aggiornando, ogni anno, la quantità di energia elettrica incentivata con i certificati verdi e il prezzo medio di vendita dell'energia elettrica sul mercato;
 - mantenendo costanti gli impianti di riferimento per il calcolo del costo medio di produzione, il valore del WACC e il costo del capitale annuo equivalente e il valore residuo;
 - aggiornando i costi di gestione (costi di combustibile e costi operativi annui) applicando, su base annuale, ai valori in vigore nell'anno solare precedente, il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;

- non procedere ad una ulteriore ridefinizione dei costi medi di produzione poiché l'obbligo di acquisto dei certificati verdi cessa di esistere al termine dell'anno 2015

DELIBERA

1. di determinare, ai fini dell'applicazione della deliberazione 113/06, il valore V_m riconosciuto per ogni certificato verde per l'obbligo dell'anno 2012, pari a 44,14 €/MWh;
2. di prevedere che Cassa conguaglio per il settore elettrico riconosca ai produttori elencati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento, gli oneri determinati dall'Autorità e riportati nella medesima tabella. Il rimborso degli oneri riconosciuti ai sensi del presente provvedimento viene operato a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 47, comma 47.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto;
3. di prevedere che, qualora in esito ai contenziosi in corso dovesse ridursi l'obbligo in capo ad una delle società ammesse ai riconoscimenti di cui al presente provvedimento, il GSE ne dia tempestiva informazione all'Autorità ai fini del conseguente aggiornamento degli oneri riconosciuti ai sensi del presente provvedimento;
4. di prevedere che, ai fini della quantificazione del valore V_m per l'obbligo degli anni successivi al 2012, fermo restando l'applicazione della medesima formula richiamata dalla deliberazione 113/06:
 - a) i termini Q_{GSE} e Q_{IAFR} siano ricalcolati per ogni anno sulla base dei dati resi disponibili dal GSE;
 - b) il termine P_{GSE} sia pari alla media dei prezzi medi al netto dell'IVA, registrati in ciascuna sessione di negoziazione presso la sede del GME, ponderata per le quantità, espresse in MWh, dei certificati verdi scambiati in ogni sessione del periodo compreso tra l'1 aprile dell'anno a cui l'obbligo è riferito e il 31 marzo dell'anno successivo;
 - c) il termine P_{IAFR} sia ricalcolato sulla base dei medesimi criteri riportati nell'Allegato A:
 - aggiornando, ogni anno, la quantità di energia elettrica incentivata con i certificati verdi e il prezzo medio di vendita dell'energia elettrica sul mercato;
 - mantenendo costanti gli impianti di riferimento per il calcolo del costo medio di produzione, il valore del WACC e il costo del capitale annuo equivalente e il valore residuo;
 - aggiornando i costi di gestione (costi di combustibile e costi operativi annui) applicando, su base annuale, ai valori in vigore nell'anno solare precedente, il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
5. di prevedere che la quantificazione del valore V_m per l'obbligo degli anni successivi al 2012 e il conseguente riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall'articolo 11 del decreto legislativo 79/99 siano effettuati con successivi provvedimenti dell'Autorità;

6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 dicembre 2013

IL PRESIDENTE:
Guido Bortoni